



Commissione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

## **ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE**

**"Francesco Redi"**

**di PATERNO'-BEPASSO-BIANCAVILLA (C.I.R. HHC001)**

### **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

#### **PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)**

**approvato dal Collegio dei Docenti il 29/10/2020 e dal Consiglio di Istituto il 30/10/2020**

#### **PREMESSA**

La seguente integrazione al Regolamento d'Istituto dell'I.I.S. "Francesco Redi" si basa sulle indicazioni desunte dal D.P.R. n. 249 del 24/06/1998, dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 e dalle successive disposizioni normative in relazione all'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, al fine di stabilire diritti e doveri delle studentesse e degli studenti.

Tale appendice ha lo scopo di disciplinare e regolamentare le attività didattiche secondo la modalità della Didattica Digitale Integrata (DDI).

Il presente Regolamento è approvato, su iniziativa del Dirigente Scolastico, dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. Ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto su proposta delle singole componenti scolastiche degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte della Comunità scolastica.

#### **Codice disciplinare per la Didattica Digitale Integrata (DDI).**

Nell'ambito delle attività di Didattica Digitale Integrata (DDI) si ricorda agli studenti e, tramite loro, alle famiglie, che devono attenersi a tutte le norme previste in tema di *privacy* e di comportamento, in aggiunta a quelle già indicate nel Regolamento di Istituto. Lo studente e la famiglia si impegnano, pertanto, a rispettare le regole comportamentali di seguito riportate:

#### **Art. 1**

Gli studenti hanno l'obbligo/dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità sin dall'inizio della videolezione, seguendo l'orario settimanale in vigore nella propria sede scolastica; chi si collega con un ritardo superiore a 15 minuti è considerato assente.

## **Art. 2**

Le assenze alle videolezioni devono essere giustificate alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

## **Art. 3**

L'orario scolastico per l'attività didattica a distanza si suddivide in attività sincrona, non può superare i 45 minuti "effettivi" per consentire agli studenti il necessario "stacco" fra una lezione e l'altra (collegamento in videoconferenza per l'intera durata della lezione) e in attività asincrona (collegamento in videoconferenza per il tempo strettamente necessario al docente per accertare la presenza degli alunni ed assegnare l'attività didattica da svolgere in modalità asincrona nella restante parte della lezione). Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari degli allievi.

## **Art. 4**

Le webcam devono essere attivate nel corso delle lezioni, eccetto che per comprovati e certificati motivi, già condivisi con il coordinatore di classe, che avrà cura di riferire al Consiglio di classe, nonché il microfono sarà anch'esso attivato qualora ne venga richiesto l'uso da parte del docente.

## **Art. 5**

La videocamera disattivata senza permesso esclude gli studenti dalla lezione e l'assenza dovrà essere giustificata.

## **Art. 6**

La partecipazione alle lezioni a distanza deve avvenire senza interruzione; ogni eventuale interruzione, senza adeguata motivazione, è annotata *in itinere* e valutata in sede di scrutinio con riferimento al profitto e al comportamento.

## **Art. 7**

Durante tutto il periodo della didattica digitale integrata (DDI) valgono le medesime regole dell'attività formativa in presenza; pertanto, gli studenti devono rispettare le consegne ed effettuare verifiche scritte e orali, secondo quanto indicato dai docenti.

## **Art. 8**

Le consegne, comunicate dai docenti, devono avvenire entro la data di scadenza indicata sulla Bachecca del Registro elettronico (Argo) o sulla piattaforma Classroom.

## **Art. 9**

Le consegne, in formato digitale, relative alle attività integrate digitali (AID) asincrone sono stabilite in accordo tra l'insegnante e il gruppo classe, secondo tempi e modalità indicate dal docente.

#### **Art. 10**

I criteri di valutazione, in relazione alle attività in DDI, precedentemente approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, terranno conto non solo del singolo prodotto, quanto dell'intero processo d'apprendimento. Nella valutazione formativa sarà considerata la qualità dei processi attivati, la disponibilità ad apprendere, l'autonomia, il senso di responsabilità personale e sociale, il saper lavorare in gruppo e la capacità di autovalutazione.

#### **Art. 11**

La valutazione degli apprendimenti per gli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

#### **Art. 12**

Gli alunni con disabilità saranno coinvolti nelle attività di DDI, così da garantire loro un fattivo processo di inclusione e dare continuità alla relazione educativo/didattica avviata con il docente di sostegno sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani educativi individualizzati.

#### **Art. 13**

Durante le videolezioni è doveroso comportarsi in modo appropriato; pertanto, è assolutamente vietato assumere comportamenti irrispettosi e offensivi nei confronti di docenti e/o compagni.

#### **Art. 14**

Nel rispetto della normativa vigente sulla *privacy*, è assolutamente vietato diffondere in Rete o pubblicare in chat private registrazioni, fotografie o *screenshot* relativi alle attività di Didattica Digitale Integrata. L'utilizzo di questo materiale è unicamente consentito agli studenti solo come supporto per lo studio individuale e per fini didattici. Si sottolinea, inoltre, che la violazione della *privacy* e il Cyberbullismo sono illeciti civili e penali.

#### **Art. 15**

È assolutamente vietato curiosare nei file e violare la riservatezza degli altri compagni, poiché il materiale didattico è protetto dalle vigenti normative in materia di tutela del diritto d'autore (Legge n. 633/1941 e ss. m. e ii.), nonché dalla normativa in tema di tutela dei dati personali (D.lgs. n.196/2003 e ss.mm. e ii. e Regolamento UE n 679/2016 – GDPR); pertanto, è proibito divulgarlo a terzi in qualsiasi forma, ivi compresa la sua riproduzione, pubblicazione e/o condivisione su social media, piattaforme web, applicazioni di messaggistica. Ogni utilizzazione indebita e/o violazione sarà perseguita a termini di legge.

#### **Art. 16**

Si ribadisce che l'uso di Piattaforme, App, del Registro elettronico e di altri strumenti/applicazioni dovute all'attuazione della DDI, deve avere uno sfondo esclusivamente didattico e limitato alle attività dell'Istituto.

#### **Art. 17**

Non è consentito, a nessun titolo, condividere i parametri di accesso alle video-lezioni o altri strumenti connessi alla Didattica Digitale Integrata con soggetti non autorizzati ed esterni all'Istituzione scolastica.

### **Art. 18**

Non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio.

### **Art. 19**

Le famiglie devono supervisionare l'uso degli ausili informatici forniti agli studenti. L'Istituzione scolastica non è responsabile del loro utilizzo al di fuori del dominio informatico della scuola.

### **Art. 20**

Comportamenti difformi al rispetto del Regolamento d'Istituto e del Regolamento di disciplina nell'espletamento della DDI andrà a incidere sulla valutazione del comportamento e potrà generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e penale.

### **Art. 21**

Comportamenti non adeguati nel corso della videolezione, analogamente a quanto avviene in classe, saranno segnalati dal docente alla Dirigenza e verranno eventualmente sanzionati con provvedimenti disciplinari, secondo quanto segue:

<b>Descrizione condotte sanzionabili</b>	<b>Sanzione</b>	<b>Reiterazione comportamento</b>	<b>Organo competente sanzione</b>
1.Continui ritardi all'inizio delle video-lezioni; uscite non autorizzate/abbandono video-lezioni.	Comunicazione alle famiglie e richiamo scritto sul registro di classe/Elettronico	Superati n. 5 ritardi dall'inizio delle video lezioni e le 5 uscite, in mancanza di giustificazioni da parte dei genitori: sospensione fino a 2 giorni	Consiglio di classe
2.Azioni di disturbo durante le video-lezioni	Richiamo scritto sul registro elettronico a cura del docente	sospensione fino a 2 giorni	Consiglio di classe
3. Uso del telefono non autorizzato durante la video- lezione.	richiamo scritto sul registro elettronico a cura del docente	sospensione fino a 2 giorni	Consiglio di classe
4.Abbigliamento e/o postazione non consoni	Richiamo scritto sul registro elettronico a cura del docente	sospensione fino a 2 giorni	Consiglio di classe
5.Fuma o mangia durante la video-lezione	Richiamo scritto sul registro di classe elettronico a cura del docente.	sospensione fino a 2 giorni	Consiglio di classe

6. Rifiuto reiterato e immotivato di accendere la fotocamera, in assenza di giustificazione del genitore (dispositivo non funzionante).	Richiamo scritto sul registro di classe elettronico a cura del docente.	sospensione fino a 2 giorni	Consiglio di classe
7. Gravi scorrettezze, inadempienze e uso di linguaggio inadeguato	Richiamo scritto sul registro di classe elettronico a cura del docente.	sospensione fino a 5 giorni	Consiglio di classe
8. Danneggiamento volontario di strumentazione in dotazione all'utente ma di proprietà dell'istituto	Richiamo scritto sul registro di classe elettronico a cura del docente. Risarcimento o riparazione del danno.	Sospensione fino a 5 giorni e segnalazione del danno al Dirigente scolastico e al D.S.G.A. che ne quantifica l'entità	Consiglio di classe
9. Atti di violenza verbale, offese alla dignità e integrità della persona. Comportamenti lesivi della propria e altrui incolumità.	Allontanamento temporaneo dalle lezioni e sospensione fino a 15 giorni	Sospensione oltre 15 giorni	Consiglio di classe/Consiglio d'Istituto
10. Uso improprio del telefono cellulare, riprese e foto, produzione e/o diffusione di audio e/o immagini pornografiche, di atti di violenza e bullismo attraverso cellulari, Internet o altri dispositivi elettronici	Allontanamento temporaneo dalle lezioni, fino ad un massimo di 15 giorni. Eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato nei casi particolarmente gravi.	Allontanamento temporaneo dalle lezioni oltre i 15 giorni. Eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato nei casi particolarmente gravi.	Consiglio di classe/Consiglio d'Istituto
11. Azioni costituenti reato e/o pericolo per l'incolumità delle persone e atti di bullismo e cyber-bullismo	Allontanamento temporaneo dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni.	Allontanamento temporaneo dalle lezioni oltre i 15 giorni. Eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato	Consiglio di Classe/Consiglio d'Istituto

N. B. Le regole presenti nella seguente appendice si ritengono valide per tutta la durata dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ed alla conseguente applicazione del protocollo Covid-19 all'interno della scuola e dell'appendice Covid-19 al Regolamento di Istituto.

\*L'art. 14 del "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni", DPR n. 122 /2009, stabilisce che "[...] ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso l'anno in corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, pari al 25% del monte orario annuo".

"Saranno concesse deroghe al suddetto limite ... per assenze documentate e continuative, a condizione, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

14/11/2020



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Giuseppa Morcellino